

31195-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta ROSI	Presidente
Dott. Claudio CERRONI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott.ssa Emanuela GAI	Consigliere
Dott. Antonio CORBO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata in l (omissis) ;

nei confronti di:

(omissis) . nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 491 della Corte di appello de L'Aquila del 22 febbraio 2018;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentiti, altresì, per la ricorrente parte civile, l'avv. (omissis) , del foro di Chieti, che ha depositato conclusioni scritte, e per l'imputato, l'avv. (omissis) (omissis)', del foro di Chieti, che si è associato alla richiesta del Pg.

UDIENZA PUBBLICA
del 19 marzo 2019

SENTENZA N. 178

REGISTRO GENERALE
n. 49600 del 2018

IL CANCELLIERE
Luana Maltoni

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 22 febbraio 2018, ha riformato la decisione con la quale il Tribunale di Chieti, in data 6 settembre 2016, aveva condannato alla pena di giustizia (omissis), avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 609-bis cod. pen., per avere tentato, minacciandola del licenziamento, di usare violenza sessuale nei confronti di tale (omissis), persona che prestava servizio presso la sua abitazione in qualità di badante della suocera dell'imputato; già con la prima delle due citate sentenze il Tribunale di Chieti aveva, peraltro, mandato assolto il (omissis), per insussistenza del fatto, rispetto alla diversa imputazione di tentata violenza sessuale sempre in danno della (omissis), perpetrata, secondo la contestazione, con violenza consistita nell'afferrarla, trascinarla in una camera da letto e lì cercare di spogiarla.

La Corte di appello, ritenuta non adeguatamente dimostrata attraverso le acquisizioni accusatorie anche la residuale ipotesi di reato contestata all'imputato, ha assolto il medesimo, per insussistenza del fatto, pure dal tentativo di violenza sessuale realizzato con la minaccia.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la (omissis), costituitasi parte civile nel giudizio penale, formulando quattro doglianze.

La prima attiene al vizio di motivazione per travisamento della prova; la Corte di appello non avrebbe considerato che sia la persona offesa che i testi *de relato* da lei indicati avrebbero confermato il fatto che il (omissis) la avrebbe minacciata di licenziamento, poi effettivamente intervenuto, laddove la stessa non avesse ceduto alle sue molteplici richieste di prestazioni sessuali.

Con il secondo motivo è censurata la sentenza per non essere stata considerata dalla Corte di merito la prova, definita decisiva, costituita dall'esame testimoniale reso dalla persona offesa.

Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione in relazione al giudizio di inattendibilità di quanto riferito dalla persona offesa in ordine alle minacce da lei subite.

Infine con il quarto motivo è stata dedotta la nullità dell'intero giudizio di gravame in quanto l'atto di appello proposto dall'imputato nella copia

notificato, a cura della Cancelleria del Tribunale di Chieti alla costituita parte civile, era mancante di una pagina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione del (omissis) pronunciata dalla Corte di appello aquilana è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Preliminare all'esame degli altri motivi di ricorso è lo scrutinio del quarto motivo dedotto dalla parte civile in quanto con lo stesso si tende a fare dichiarare la nullità dell'intero giudizio di gravame svoltosi di fronte alla Corte de L'Aquila.

Il motivo è inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che con esso la costituita parte civile si duole del fatto che il Tribunale di Chieti, una volta ricevuto l'appello avverso la sentenza di primo grado ivi depositato dall'imputato, nel provvedere alla sua trasmissione, compiuta tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, alla difesa della parte civile, ha ommesso di inviare anche la pag. 3 del predetto ricorso; da ciò la costituita parte civile deduce la nullità dell'intero giudizio di appello nonché della sentenza emessa all'esito di esso.

L'assunto è destituito di ogni fondamento.

Secondo la previsione di cui all'art. 582 cod. proc. pen., la proposizione dell'appello da parte dell'imputato avviene, per quanto ora interessa, tramite presentazione del relativo ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza gravata; a cura della cancelleria di tale giudice l'atto di impugnazione, secondo quanto prescritto dal successivo art. 584 cod. proc. pen., viene quindi comunicato al Pm presso tale ufficio giudiziario e notificato, senza ritardo, alle parti private.

Ciò posto, senza entrare nel merito nella regolarità dell'avvenuta notificazione dell'atto in questione tramite inoltro di esso attraverso l'invio di una posta elettronica certificata (profilo che non è stato assolutamente dedotto dal ricorrente), rileva il Collegio che parte ricorrente ha, solo ora, lamentato il fatto che il predetto atto impugnatorio, completo al momento del suo deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, le sia stato poi notificato a cura di tale cancelleria privo di una pagina.

E', pertanto, di tutta evidenza che in questo caso non è contestata la validità della notificazione dell'atto in questione ma, semmai, la completezza dell'atto notificato.

Ritiene il Collegio che una tale evenienza non sia tale da comportare la nullità della instaurazione del giudizio, avendo, semmai, essa altre possibili conseguenze.

Osserva infatti questa Corte che in una fattispecie quale è quella odiernamente descritta da parte ricorrente, non è ravvisabile alcun reale *vulnus* al diritto di difesa.

Infatti - anche a voler prescindere dal dato, che in realtà non risulta di evidente irrilevanza nella generale economia della vicenda processuale lamentata, che la stessa parte civile ricorrente ha riferito, costituito dal fatto che dell'atto in questione, di cui la parte civile non ha inteso precisare la complessiva mole (fattore questo che ai fini della specificità del ricorso e della rilevanza del relativo motivo di impugnazione non appare privo di significato), mancava solamente una pagina - ritiene il Collegio - in ciò rifacendosi ad una non recentissima ma neppure lontana pronuncia di questa Corte, secondo la quale non determina alcuna nullità della ordinanza applicativa di una misura cautelare la circostanza che questa sia stata notificata all'interessato mancante di alcune pagine, posto che questi è sempre nella condizione di accedere, onde prendere completa visione dell'atto in questione, presso l'originale di esso depositato presso la cancelleria dell'Ufficio che ha emesso l'atto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2010, n. 6662; orientamento, invero, in precedenza avversato da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 luglio 2009, n. 28552) - che, non essendovi dubbi sulla natura dell'atto portato a conoscenza della parte civile, doveva essere cura di quest'ultima, in ossequio all'immanente principio della lealtà processuale, verificare appunto presso la cancelleria ove era stato depositato l'originale dell'atto in questione se questo risultava essere mutilo anche nella sua primigenia versione ovvero se la sua incompletezza era stata frutto solamente di un disguido di cancelleria; potendo, a tutto voler concedere, un vizio dell'atto (non comunque della sua notificazione) essere ravvisato solo nella prima ipotesi, ove, per effetto della sua incompletezza, l'atto, non suscettibile di essere integrato una volta scaduto il termine per la presentazione della impugnazione, avesse presentato delle lacune che ne avrebbero potuto rendere non pienamente intellegibile il contenuto.

Ma va ancora osservato che, in ogni caso, quindi anche a volere seguire la parte civile nella sua doglianza in ordine alla nullità dell'atto di appello, non risulta che l'attuale ricorrente abbia in qualche modo lamentato di fronte al giudice del gravame la incompletezza dell'atto di appello da essa ricevuto, avendo, per la prima volta, eccepito siffatta circostanza solo in sede di ricorso per cassazione ed avendo, per quanto risulta, regolarmente articolato nel corso del giudizio di gravame le sue difese nel merito del processo; anche per questa ragione, avendo comunque l'atto impugnatorio raggiunto il suo scopo, cioè quello di fare conoscere, come appare evidente visto il contegno processuale tenuto dalla parte civile nel corso del giudizio di appello, a quest'ultima le ragioni dedotte dall'appellante di fronte al giudice di secondo grado, la eventuale esistenza di vizi dell'atto introduttivo del giudizio non poteva più essere fatta valere in sede di impugnazione di legittimità, stante la applicabilità al caso della generale sanatoria dell'atto nullo per l'avvenuto raggiungimento del suo scopo.

Unico effetto che una situazione del tipo di quella denunciata dal ricorrente avrebbe potuto avere (ma che nel caso di specie non rileva), sarebbe stato quello di fare decorrere i termini a carico della parte civile connessi, quale *dies a quo* dalla conoscenza dell'atto impugnatorio, non dal momento della sua incompleta notificazione ma, per effetto di una sostanziale proroga, dal momento successivo in cui la detta parte abbia preso integrale cognizione di tale atto ovvero dal momento in cui, facendo uso della ordinaria diligenza, ne avrebbe potuto prendere cognizione; termine iniziale che, in questo secondo caso, sembra opportuno fissare nel momento della scadenza del tempo concesso alla parte civile per compiere l'atto in relazione al quale è stabilita, per effetto della descritta situazione, la indicata proroga.

Sgombrato, perciò, il campo dalla illustrata censura avente carattere processuale, si tratta ora di vedere le restanti doglianze formulate da parte della ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato; la ricorrente, infatti, lamenta un preteso travisamento della prova, per avere la Corte aquilana escluso, disattendendo quanto riferito sia da lei che dagli altri testi, peraltro si tratta solo di testi *de relato*, che il (omissis) abbia usato espressioni minatorie, prospettandole in caso contrario un ingiusto licenziamento, onde coartare la volontà della (omissis) e, pertanto, conseguirne con tale mezzo i suoi favori sessuali.

Al riguardo va ricordato che la Corte non ha messo in dubbio la circostanza che il (omissis) abbia, con insistenza degna probabilmente di miglior causa, più volte chiesto alla (omissis) di cedere alle sue profferte sessuali, anche dichiarandosi egli stesso disposto a compensarla materialmente ove lei avesse ceduto a tali inviti, ma ha escluso che siffatte sollecitazioni abbiano superato il limite, moralmente certo deprecabile ma penalmente irrilevante, della grottesca ed inurbana, ma, si ribadisce, penalmente non sanzionabile, richiesta di amori ancillari.

Assai significativo è, al riguardo, il contenuto delle stesse registrazioni compiute dalla ricorrente, riproducenti alcuni colloqui avvenuti fra lei e l'imputato in cui questi, ignaro del fatto che le sue parole erano oggetto di captazione, nel chiederle con la ricordata insistenza di avere con lei un approccio di natura sessuale, si dichiara bensì disposto a pagarla, ma non le indirizza alcuna minaccia, anzi la invita a soddisfare la sua richiesta "per favore" od anche "per piacere".

Non è, in definitiva, risultato, come la Corte territoriale ha messo in luce della sentenza impugnata, con la dovuta certezza dalle stesse indicazioni testimoniali che la ricorrente ha, con ricchezza di riferimenti, inserito nel proprio atto impugnatorio, che l'imputato (del quale, è bene precisare, lo stesso Tribunale di Chieti in sede di giudizio di primo grado, con decisione non oggetto di impugnazione, ha escluso il compimento di atti comportanti l'esercizio della violenza fisica) abbia mai minacciato la donna di licenziarla laddove la stessa non avesse aderito alle sue richieste.

Né può dirsi, conformemente alla Corte di merito, che possa integrare il comportamento minatorio l'uso di espressioni del tipo "Chi sta a casa mia deve fare quello che dico io", trattandosi di espressione di tipo meramente declamatorio priva di un'effettiva idoneità a limitare la volontà del soggetto cui la stessa era rivolta e, comunque, non foriera di alcuna conseguenza negativa per costui.

Riguardo alle dichiarazioni dei testi *de relato* esse non appaiono valorizzabili in quanto esclusivamente riferite, con evidente circolarità dichiarativa, ad informazioni che costoro avevano appreso solamente dalla ricorrente.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente data la sostanziale identità delle problematiche che agli stessi sottendono, sono parimenti inammissibili; la ricorrente parte civile lamenta il

fatto che la Corte territoriale non abbia esaminato il contenuto delle dichiarazioni dalla medesima rese, ma una siffatta doglianza si scontra con il testo della sentenza impugnata, laddove si rileva che, viceversa, la Corte ha ben tenuto presenti le dichiarazioni della (omissis), ma le ha ritenute, come per altro già parzialmente fatto dal giudice di primo grado, assai poco attendibili o, comunque, non tali, in assenza di riscontri ed in presenza di un quadro caratterizzato da numerose opacità caratterizzanti la ricostruzione offerta dalla parte civile (si vedano, infatti: la ritrattazione ricordata dalla Corte di appello in ordine alla esistenza di tentativi di approcci sessuali fatti con violenza; la disponibilità del (omissis) a pagare la donna pur di conseguire da lei "questa soddisfazione", che mal si coniuga con un atteggiamento di carattere oggettivamente minatorio; la disinvolta franchezza con la quale la (omissis) si confronta con l'imputato - si veda, infatti, a tale proposito la colorita espressione che la donna, richiesta dal Pm in ordine ad un tentativo di approccio sessuale operato dall'imputato mentre i due si trovavano all'interno della vettura del (omissis), ha, nel corso del suo esame dibattimentale, riferito di avere rivolto al prevenuto, onde giustificare il proprio rifiuto alle sue istanze erotiche - tale da far ritenere che costei non nutrisse un particolare *metus reverentialis* nei confronti di quello), da fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Più volte, d'altra parte, questa Corte ha affermato e ribadito la riconducibilità ad un profilo di merito, insindacabile di fronte al giudice della legittimità in assenza di evidenti vizi logici o giuridici, la valutazione in ordine alla attendibilità del teste parte offesa, ove le sue dichiarazioni siano state tali da comportare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; analogo atteggiamento, riguardante la sua assai limitata sindacabilità in sede di legittimità, non può non essere tenuto ove il giudizio, negativo, sulla attendibilità del teste, privo di evidenti vizi logici o giuridici, debba condurre al proscioglimento dell'imputato.

Si tratta, lo afferma la stessa parte ricorrente nell'atto impugnatorio, di una vicenda in cui il comportamento del (omissis) si segnala per un suo grottesco squallore, ma nel quale, tuttavia, non per questo sono ravvisabili gli estremi della rilevanza penale.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso della parte civile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019


Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Elisabetta ROSI)



In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

